



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

88^a seduta pubblica
lunedì 5 agosto 2013

Presidenza del vice presidente Gasparri,
indi della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-10

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 11-48

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 5

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 5, 6, 7
 AZZOLLINI (*PdL*) 5, 6
 VOLPI (*LN-Aut*) 6

DISEGNI DI LEGGE

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685:

PRESIDENTE 7

SUI RECENTI SBARCHI DI MIGRANTI CLANDESTINI

PRESIDENTE 7, 8
 CROSIO (*LN-Aut*) 7

SUL SEQUESTRO DI ALCUNI MOTOPE-SCHERECCI DA PARTE DELLE AUTORITÀ MALTESI

PADUA (*PD*) 8

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013 9*ALLEGATO B*

CONGEDI E MISSIONI 11

GRUPPI PARLAMENTARI

Ufficio di Presidenza 11

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizionePag. 11
 Approvazione di documenti 11

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 12
 Assegnazione 12

INDAGINI CONOSCITIVE

Annunzio 13

GOVERNO

Trasmissione di documenti 13

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Trasmissione di atti 13

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 14

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 16

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni ed a interrogazioni 17
 Interrogazioni 17
 Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 30

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1º agosto.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 17,06*).

Sull'ordine dei lavori

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, chiedo scusa a lei, alle senatrici ed ai senatori, ma le Commissioni riunite 1ª e 5ª non hanno ancora terminato l'esame degli emendamenti presentati al decreto del fare. Chiediamo scusa ma anche la vostra comprensione in quanto si tratta di oltre mille emendamenti, oltre a quelli del Governo, e naturalmente la valutazione che tentiamo di fare è approfondita, per quel che possiamo, tenuto conto che poi dobbiamo produrre un testo elaborato per l'Aula.

Per questo motivo, signor Presidente, le chiediamo un rinvio dei lavori in Aula, che naturalmente a sua discrezione potrà esserci concesso, ma che riteniamo non debba essere inferiore a due ore.

PRESIDENTE. Ritengo si debba accogliere la richiesta del presidente Azzollini. Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 19,15.

(La seduta, sospesa alle ore 17,07 è ripresa alle ore 19,18).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 19,18)

Riprendiamo i nostri lavori.

Colleghi, il presidente Azzollini e la presidente Finocchiaro chiedono un ulteriore rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento perché le Commissioni riunite non hanno ancora concluso i propri lavori, molto complessi, ai quali anche diversi dei colleghi qui presenti hanno partecipato. La Presidenza prende atto di questa richiesta e la accoglie. Credo infatti che per rendere utile il nostro lavoro sia meglio consentire alle Commissioni di presentare all'Aula un testo compiuto.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signora Presidente, io credo che ci siano dei momenti in cui va detta anche la verità, in quest'Aula. Prima il presidente Azzollini ci ha spiegato che sono stati presentati molti emendamenti. Sappiamo che è così, ma sappiamo anche benissimo che il dato politico è che la maggioranza deve accordarsi e trovare soluzioni per alcuni emendamenti presentati dal Governo: questa è la realtà. Inoltre, penso che, almeno per una questione di correttezza istituzionale, se si fosse fatto vedere in quest'Aula qualcuno del Governo mentre rinviavamo l'esame del provvedimento, non sarebbe stato male.

Attenzione, perché state ripetendo le stesse cose che succedevano con il Governo Monti: rinvio della seduta, problemi di maggioranza, incapacità di trovare sintesi. Finisco chiedendovi: troverete questa soluzione?

Non lo so. Ovviamente la soluzione vi serve per venire in Aula domani a dire che metterete la fiducia su un maxiemendamento su cui avete trovato l'accordo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Cervellini)*. Quindi, venite almeno a dirci la verità!

Lei, signora Presidente, dica al presidente Azzollini che può venire anche lui, non a dire le stupidaggini di prima, raccontandoci che ci sono 300, 400 o 900 emendamenti, ma a dire che non c'è un accordo politico in maggioranza. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue parole, ma ritengo che l'inizio dell'esame del provvedimento debba essere rinviato ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, dei disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674, e 685

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza da parte del prescritto numero di senatori la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, comma 1, sui disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'ordine del giorno delle seduta di domani è pertanto integrato con la predetta deliberazione dell'Assemblea, che potrà avere luogo non prima della conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge testé rinviato.

Sui recenti sbarchi di migranti clandestini

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'intervento è in funzione di quello che purtroppo sta ancora succedendo nel mar Mediterraneo. Quotidianamente assistiamo ad una tragedia che si sta compiendo sotto i nostri occhi, ma ciò che ci sconcerta di più è che la tragedia si stia compiendo sotto gli occhi dell'Europa, che – mi sia concessa questa forzatura – ha le mani sporche di sangue. E non accettiamo i giudizi che sono stati espressi oggi da un illustre esponente delle istituzioni europee, che ci dice che cosa dobbiamo fare e che cosa avremmo dovuto fare.

Credo che nel nostro Paese tanto si sia fatto, e forse si può fare ancora di più, ma ci sconcerta che oggi donne e bambini rischino quotidianamente la vita nel Mediterraneo, mentre l'Europa, ancora una volta, gira la testa dall'altra parte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È una vergogna!

Noi abbiamo chiesto al ministro Kyenge di farsi portavoce di questa situazione a livello europeo, di presentarsi alle istituzioni europee con autorevolezza e chiedere all'Europa di farsi carico di questa immane tragedia.

Pertanto, signora Presidente, attraverso la Presidenza del Senato vogliamo sollecitare il Governo affinché questa tragedia, questa tratta di esseri umani, questa situazione scandalosa venga al più presto presa in considerazione dall'Europa intera. Il nostro Paese non può farsi carico da solo di questa emergenza.

Non vogliamo poi assolutamente accettare quanto si è verificato di recente a Malta, dove una nave carica di queste persone disperate è stata addirittura respinta in alto mare, sostenendo che l'affare non riguardava le autorità maltesi.

Il nostro Paese non si comporta così, ma l'Europa deve comunque farsi carico di questa situazione e prendere assolutamente posizione su questa partita, mettendo a disposizione risorse economiche e, se necessario, anche risorse umane. Utilizziamo dunque tutte le forze che abbiamo a livello europeo: invece di pensare solo a fare le guerre (esprimo a questo proposito un mio punto di vista personale), utilizziamo le navi della Marina e quant'altro è possibile mettere in campo per fermare questa tragedia.

Signora Presidente, sta accadendo qualcosa di inverosimile: tutti i giorni decine di persone, donne e bambini, rischiano la vita. Questa situazione non è più accettabile! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut, della senatrice Rizzotti e del senatore Caliendo*).

PRESIDENTE. Senatore Crosio, la Presidenza provvederà a segnalare la sua denuncia al Governo.

Sul sequestro di alcuni motopescherecci italiani da parte delle autorità maltesi

PADUA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signora Presidente, intendo segnalare all'Assemblea un'evenienza molto spiacevole verificatasi nella mia Provincia, Ragusa, ed esattamente a Scoglitti, nonché a Licata, in provincia di Agrigento, dove sono stati sequestrati due motopescherecci che si spingevano per la pesca – e dunque per lo svolgimento della loro attività quotidiana – verso l'isola di Malta. I due motopescherecci, che pescavano da quelle parti, sono stati bloccati – in malo modo per quanto è stato riferito – dalle autorità maltesi, che hanno imprigionato il comandante e trattenuto gli altri marinai all'interno dei motopescherecci, con l'accusa di avere invaso, per così dire, le acque maltesi.

Desidero segnalare questa modalità di operare molto incisiva, molto poco attenta e rispettosa, per quanto riferito, nei confronti di queste persone fatte immediatamente prigioniere: stiamo parlando, tra l'altro, di pescatori che rischiano ogni giorno la loro vita. Il capitano è stato già condannato al pagamento di una multa di circa 20.000 euro, una somma enorme, se si considera la grave crisi che interessa anche il comparto della pesca: una somma che corrisponde, forse, al ricavo di un intero anno di lavoro.

Vorrei chiedere dunque a quest'Assemblea il sostegno per una rivisitazione degli accordi tra Malta e il nostro Paese, essendo assolutamente sproporzionato il raggio di mare di cui può fruire l'isola di Malta, che è certamente una piccolissima isola di fronte al nostro Paese.

In secondo luogo, vorrei anche far notare che le associazioni dei pescatori siciliani da sempre si sono comportate in maniera seria, evitando il bracconaggio in mare e rispettando il mare, sia perché è giusto rispettare le norme, sia per rispettare un mezzo che dà loro sostentamento.

Ritengo quindi che sia assolutamente necessario denunciare questi spiacevoli episodi che ci vengono raccontati. A tale riguardo, l'assessore alla legalità del Comune di Vittoria si è prodigato e si è interessato presso la Farnesina che si sta attivando per avere la posizione precisa e per difendere i nostri pescatori, che non abbiamo dubbi possano dire la verità.

Soprattutto, però, inviterei (lo farò in un'interrogazione che ho presentato questa sera) alla rivisitazione degli Accordi europei tra Malta e l'Italia, perché non si capisce per quale motivo Paesi facenti parte della stessa Unione europea non debbano avere le stesse regole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 6 agosto 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 6 agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (974) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. FINOCCHIARO e ZANDA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonchè delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (356).

2. DE PETRIS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario (396).

3. FRAVEZZI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (406).

4. Stefano ESPOSITO ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (432).

5. CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (559).

6. DI GIORGI ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (674).

7. FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (685).

La seduta è tolta (ore 19,28).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Berger, Bianco, Bignami, Bubbico, Cantini, Centinaio, Chiti, Ciampi, Cociancich, De Poli, Divina, Esposito Stefano, Filippi, Formigoni, Galimberti, Guerra, Latorre, Mucchetti, Pagnoncelli, Parente, Pezzopane, Pinotti, Pizzetti, Stucchi, Tarquinio, Turano, Valentini e Vicari.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà ha comunicato che la senatrice Simona Vicari, a decorrere dal 3 maggio 2013, cessa di appartenere alla Vice Presidenza del Gruppo in virtù della sua nomina a Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico.

Con lettera in data 1° agosto 2013, il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha eletto come suo Vicepresidente il senatore Giarrusso, in sostituzione del senatore Orellana.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che la senatrice Laura Bignami cessa di far parte della 4ª Commissione permanente ed entra a far parte della 7ª Commissione permanente.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), nella seduta del 1° agosto 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle «Questioni inerenti le misure di sostegno per il settore dell'editoria» (*Doc. XXIV*, n. 6).

Il predetto documento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Vaccari Stefano, Chiti Vannino, Corsini Paolo, Esposito Stefano, Pezzopane Stefania, Vattuone Vito, Sangalli Gian Carlo, Fornaro Federico, Pagliari Giorgio, Sollo Pasquale, Rossi Gianluca, Cirinnà Monica, Giacobbe Francesco, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Valentini Daniela, Cuomo Vincenzo

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale (989)
(presentato in data 02/8/2013);

Senatore Stefano Dario

Disposizioni per la riforma dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (990)
(presentato in data 01/8/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Torrisi Salvatore ed altri

Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati (934)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 02/08/2013);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Giannini Stefania

Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati (972)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 02/08/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo (958)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 05/08/2013).

Indagini conoscitive, annunzio

La 3ª Commissione permanente e il Comitato per le questioni degli italiani all'estero sono stati autorizzati a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

In data 2 agosto 2013, la 9ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, due distinte indagini conoscitive sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare e sul sistema delle assicurazioni nel settore agricolo.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 26 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione – riferita all'anno 2012 – sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 9).

Autorità per l'energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettere in data 29 luglio 2013, ha inviato due segnalazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su nuove funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento (Atto n. 101) e su nuove funzioni della medesima Autorità in materia di trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Atto n. 102).

Le predette segnalazioni sono state trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 18, 19 e 24 luglio 2013, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 202, n. 203, n. 210, n. 211, n. 213, n. 220 e n. 237 del 3 luglio, n. 219 e n. 223 del 16 luglio e n. 236 del 17 luglio 2013, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 21);

dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 22);

dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 23);

dell'articolo 2 della legge della regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante «Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio»). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 7ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 24);

dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel

prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 25*);

dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; in via consequenziale dell'articolo 1, commi 3-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; dell'articolo 2, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011; dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69); dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome; dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome; dell'articolo 13, secondo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 26*);

dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011; degli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012; in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulle costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 23, comma 20-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modifi-

cazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 27*);

dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 28*);

dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (*Doc. VII, n. 29*);

dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 30*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 luglio 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi, per gli esercizi dal 2001 al 2009 (*Doc. XV, n. 53*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

della Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta, per il periodo 1º gennaio – 31 maggio 2010 (*Doc. XV, n. 54*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

del Centro internazionale di studi di architettura «A. Palladio» (CISA), per l'esercizio 2011 (*Doc. XV, n. 55*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale di studi verdiani (INSV), per l'esercizio 2011 (*Doc. XV, n. 56*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

di ENI S.p.A., per l'esercizio 2012 (*Doc. XV, n. 57*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

della Lega navale italiana, per l'esercizio 2012 (*Doc. XV, n. 58*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pegorer ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00113 dei senatori Nencini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bencini, Cappelletti e Donno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00295 del senatore Battista ed altri.

Interrogazioni

DI BIAGIO, ZIN – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che: in data 26 luglio 2013 il direttore generale per le Risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri ha evidenziato alle parti sociali il piano di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare del Ministero con il conseguente elenco delle sedi oggetto di chiusura;

nello specifico, è stato evidenziato che il piano risale al novembre 2011 e che si è inteso avviare in questa fase la completa attuazione dello stesso, al fine di destinare gli eventuali risparmi derivanti dalle prefigurate soppressioni al finanziamento delle aperture di nuove sedi come quella dell'ambasciata in Ashgabat (Turkmenistan) e dei consolati generali di Ho Chi Minh City (Vietnam) e di Chongqing (Cina), al fine di far fronte ad una rinnovata esigenza di redistribuzione degli interessi e delle esigenze del sistema Paese in una nuova geografia diplomatica;

il cronoprogramma della riorganizzazione, alla luce di quanto annunciato dalla Direzione generale, si articola in 3 fasi: la prima si dovrebbe concludere entro la fine di novembre 2013, la seconda entro la fine febbraio 2014 e la terza entro la fine di giugno 2014. A tale programma andrebbe ulteriormente ad accostarsi un «vero pacchetto di ri-orientamento/ristrutturazione» che comprenderà anche gli istituti scolastici e gli istituti di cultura italiani;

pur comprendendo le non trascurabili esigenze di riorganizzazione della rete estera del Ministero, soprattutto alla luce di una ridistribuzione degli interessi e delle esigenze del sistema Paese in una nuova geografia diplomatica, appare opportuno sottolineare che le stesse dovrebbero attuarsi secondo modalità e dinamiche che siano armoniche con quanto finora definito e predisposto dall'amministrazione nonché con le esigenze di confronto istituzionale, che dovrebbero sottendere dinamiche di tale natura;

a quanto risulta agli interroganti l'amministrazione, facendo riferimento alla riorganizzazione come un progetto definito già nel 2011, trascura quanto emerso nell'aprile 2012 dalla commissione incaricata di produrre la *spending review* sul versante «esteri», che si è avvalsa di elementi informativi sul bilancio del Ministero, sulle sue risorse umane e strutturali, effettuando anche un'analisi comparata con analoghi dati riguardanti i principali *partner* europei. Tale commissione ha ritenuto, come evidenziato nella relazione conclusiva dell'aprile 2012, «La rete diplomatico-consolare e gli Istituti di Cultura una risorsa preziosa per la protezione e la proiezione globale dei nostri interessi politici, economici, culturali-linguistici» ed ha delineato una serie di precetti sui quali strutturare il riorientamento della stessa secondo dinamiche diverse rispetto a quanto già definito nel 2011;

alle evidenze della commissione sulla *spending review* si aggiunge l'impegno del Ministro degli affari esteri *pro tempore* per una moratoria sulla chiusura di ulteriori sedi della rete estera, attraverso atti di sindacato ispettivo e atti di indirizzo presentati e discussi tra il 2011 ed il 2012 presso entrambi i rami del Parlamento: impegni che, stando alle suddette decisioni, risultano esplicitamente disattesi e che erano stati anche legittimati da una presunta inconsistenza economica eventualmente derivante dalla chiusura delle sedi;

la relazione della commissione, tra l'altro, ha evidenziato l'esigenza di rafforzamento della presenza diplomatica in quelle aree geografiche dove aumenta la presenza di nostri connazionali e dove aumentano gli interessi italiani e modulata nelle aree dove tali interessi e la nostra presenza sono in diminuzione: alla luce di tali indicazioni appare opportuno evidenziare che molte delle sedi oggetto delle annunciate chiusure sono meta di nuovi flussi migratori;

a tali elementi appare opportuno aggiungere che alcune delle sedi diplomatico-consolari, cosiddette riceventi del bagaglio operativo di quelle in chiusura, già vivono situazioni di vistosa criticità in virtù del numero insufficiente di personale, della sussistenza di una strumentazione obsoleta, e di una mole significativa di servizi e, dunque, di lavoro complesso da gestire;

secondo gli interroganti, merita particolare attenzione quanto evidenziato dalla Direzione generale durante la riunione informativa, in merito ai mantenimento dei posti di lavoro, in particolare per le categorie delicate come quella degli impiegati a contratto: infatti è stato evidenziato che si «cercherà di riallocare» tutto il personale a contratto, che ammon-

terebbe a circa 46 unità. Appare pertanto verosimile che, a seguito di chiusura di una delle 13 sedi, qualche impiegato potrebbe non trovare una opportuna collocazione;

il piano di riorganizzazione, così come evidenziato dall'amministrazione, e la tempistica, a giudizio degli interroganti discutibile, definita dalla stessa rischiano di ledere il sistema di supporto, riferimento e servizi per i connazionali, in aree caratterizzate da una notevole presenza migratoria non necessariamente configurata come «matura» sotto il profilo organizzativo e funzionale segnatamente alla luce dei forti limiti operativi che condizioneranno l'attività delle cosiddette sedi riceventi i cui carichi di lavoro saranno incrementati in maniera significativa ed in riferimento ai quali probabilmente non vi sarà un ri-adequamento del personale presso le stesse sedi,

si chiede di sapere quali opportune, quanto celeri, iniziative il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di rivedere le suddette dinamiche di riorganizzazione della rete estera del Ministero, nel rispetto di quanto sancito dalla commissione sulla *spending review* del Ministero degli affari esteri nell'aprile 2012, ferma restando l'esigenza inderogabile di una consultazione parlamentare propedeutica a qualsivoglia prospettiva di intervento in materia di riorganizzazione, riorientamento e ristrutturazione della rete diplomatico-consolare oltre confine.

(3-00298)

DI BIAGIO – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la recente pubblicazione del rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario, riferita al periodo gennaio-marzo 2013, restituisce uno spaccato del contenzioso tra contribuenti e Stato che presenta dei profili di grande perplessità;

l'impatto di questo contenzioso, che nel primo trimestre 2013 ha visto un incremento dei ricorsi pari al 38,06 per cento rispetto al volume registrato nell'ultimo trimestre del 2012, emerge con lampante evidenza se si considera che il valore complessivo delle cause instaurate solo nel primo trimestre del 2013 ammonta a circa 10,656 miliardi di euro, con un valore medio pari a 163.996,58 euro per ricorso pervenuto;

i ricorsi sono presentati principalmente dalle persone fisiche (73,35 per cento): cittadini che hanno ricevuto dall'amministrazione finanziaria notifiche di accertamento, cartelle esattoriali, o comunque comunicazioni relative a cifre (principalmente inerenti a IRPEF, ICI e TARSU o TIA) che secondo lo Stato avrebbero dovuto essere versate e in merito alle quali, secondo loro, sussistono errori di valutazione;

è opportuno evidenziare che, sul totale dei ricorsi presentati nel periodo gennaio-marzo 2013, verso uno o più enti impositori, il 45,24 per cento riguarda l'Agenzia delle entrate. Il documento di «analisi sugli esiti dei ricorsi definiti», fornito dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mostra che nel periodo di riferimento, su un totale di 16.111 ricorsi definiti presso le sedi tributarie regionali,

solo il 39,16 per cento degli esiti (5.826) è stato favorevole all'Agenzia delle entrate: il 33,88 per cento degli esiti (5.458) è stato completamente favorevole al contribuente, nell'8,19 per cento dei casi si è avuto un giudizio intermedio, mentre nel 21,77 per cento si è risolto con esiti differenti;

i dati evidenziati destano una notevole perplessità: il fatto che 6 volte su 10 le evidenze eccepite dall'ente siano parzialmente o completamente scorrette non è ammissibile in un contesto in cui l'onere della prova rimane a carico del contribuente, che si trova a dover dimostrare di essere in regola, vedendosi catapultare in un labirinto burocratico in cui le vie di chiarimento, le procedure di rettifica e lo stesso confronto con gli uffici risulta farraginoso e avvilente;

a tale situazione di criticità si aggiunge il fatto che all'origine degli accertamenti e delle notifiche da parte dell'amministrazione fiscale, che di fatto mettono i cittadini in seria difficoltà, ci sono situazioni paradossali indipendenti dal contribuente: gli errori dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf), talvolta gli stessi dell'Agenzia delle entrate; i refusi di natura formale, anche determinati dagli enti che accettano o depositano i formulari e che sarebbero facilmente rettificabili ad un controllo incrociato dei dati; l'errata attribuzione di proprietà da parte degli uffici; il mancato allineamento dei dati relativi ad un contribuente e situazioni analoghe che spetterebbe all'ente impositore verificare, aggiornare e monitorare accuratamente;

ulteriori criticità sembrerebbero emergere dal meccanismo del «redditometro» che, seppure sia stato pensato con condivisibili finalità antievasive, oltre a suscitare perplessità da parte della stessa Corte dei conti sull'effettiva capacità di realizzare tale finalità, di fatto sembrerebbe determinare ripercussioni negative sui contribuenti onesti che si vedono costretti a giustificare pratiche di vita, quali ad esempio il risparmio, di fatto non contemplate all'interno del meccanismo;

le perplessità in merito allo strumento di accertamento avevano trovato esplicita definizione il 21 febbraio 2013 in un'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli, che lo dichiarava illegittimo a causa dell'ingerenza indebita nella vita privata dei cittadini. A tale pronuncia ha fatto seguito la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con la sentenza n. 74 del 18 aprile 2013, ha recentemente ribadito l'illegittimità del decreto sul redditometro anche per violazione della normativa costituzionale e comunitaria;

a tali evidenze sono da aggiungere ulteriori elementi emergenti dalle segnalazioni dei cittadini erroneamente incappati nella maglia dell'accertamento, che testimoniano le costanti difficoltà derivanti dall'onere di rettifica, che comunque richiede un reiterato successivo monitoraggio che consenta di appurare l'effettiva sistemazione della propria situazione, che sembrerebbe mai garantita in maniera definitiva;

un'analogha difficoltà nel confronto con l'amministrazione dello Stato è segnalata, ad esempio, dagli utenti dell'INPS qualora, a causa di errori di trasmissione o recepimento dei dati, sovente causati dall'apparato

informatico, si renda necessaria la rettifica della propria situazione previdenziale: una rettifica che richiede talvolta anni per il semplice riallineamento dei dati tra contributi versati e contributi registrati, pur a seguito di segnalazioni e contatti ripetuti con gli uffici per le relazioni con il pubblico;

il quadro che emerge mette in luce alcuni elementi di trascuratezza, a tratti sfocianti nell'incuria, della macchina amministrativa nello svolgere con puntualità e precisione il lavoro di acquisizione, archiviazione e allineamento dei dati, alla quale fa da contraltare un'accuratissima azione di notifica e approfondimento quando si tratta di reclamare dal contribuente le cifre ritenute mancanti,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di garantire l'opportuna efficienza degli uffici dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di acquisizione, archiviazione e allineamento dei dati, al fine di conseguire più elevati *standard* di efficienza operativa e semplificazione comunicativa con gli utenti, a tutela del diritto degli stessi cittadini contribuenti;

se non ritenga opportuno, alla luce di pronunce e sentenze critiche in materia di redditometro, attivare le dovute misure, anche in sede legislativa, finalizzate ad una rivalutazione del meccanismo di accertamento, per evitare che esso determini nuove ulteriori criticità per i cittadini.

(3-00299)

MUSSINI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, GAETTI, ORELLANA, CASTALDI, CAMPANELLA – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

il comma 4 di detto articolo è stato recepito e attuato, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le Regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

tale decreto stabilisce (agli articoli 9, 10, 11 e 16) i criteri di formazione delle classi con particolare riferimento al numero minimo e massimo di alunni per classe, modificando la precedente normativa di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;

l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto prevede altresì la possibilità di derogare in misura non superiore al 10 per cento al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola dallo stesso regolamento;

considerato che:

il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», al punto 5.0 dell'allegato, recita: «Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 per-

sone/aula» e quindi prevede che «qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività», ovvero il dirigente scolastico;

il comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, dispone che fino all'approvazione di norme tecniche regionali, possano essere assunti quali indici di riferimento circa il numero di alunni per classe quelli contenuti nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975, che prevede che le aule scolastiche siano di altezza non inferiore a 3 metri e che il rapporto superficie/alunno sia di 1.80 metri quadri ad alunno nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di 1.96 metri quadri ad alunno nelle scuole superiori di secondo grado;

la nota n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha chiarito che, ove la normativa di riferimento del Ministero dell'istruzione consenta l'adozione di indici numerici maggiori per la formazione delle classi, la deroga sarà consentita e legittima solo in presenza di apposita dichiarazione del titolare dell'attività, ovvero il dirigente scolastico, attestante che l'incremento numerico degli alunni per determinate classi, purché modesto, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza ed il sicuro esodo dalle aule in caso di necessità;

il decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro stabilisce in capo al datore di lavoro obblighi e funzioni di prevenzione per la tutela della sicurezza e della salute, applicabili anche al dirigente scolastico per espressa previsione dell'art. 3, comma 1, ed in particolare all'art. 33 impone al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali di provvedere all'individuazione in concreto dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (applicabili, come si è detto, anche agli edifici scolastici in quanto luoghi di attività pubbliche), nel rispetto della normativa vigente;

il 31 luglio 2013 è stata approvata dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, con l'accordo di tutte le forze politiche nonché del Governo, la risoluzione inerente la problematica delle classi «pollaio». La risoluzione impegna il Governo «ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative, volte al coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce dei risultati di tali iniziative, a introdurre modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondari di secondo grado»,

si chiede di sapere:

qualora le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'istruzione in ordine alle dotazioni organiche delle scuole richiedano la formazione di classi con un numero di alunni superiore a quello di cui al de-

creto ministeriale 26 agosto 1992, mediante quali atti il dirigente scolastico sia tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni richieste per la legittimità della deroga;

con quali modalità i lavoratori degli istituti scolastici e, in generale, gli *stakeholder* possano visionare gli atti certificanti la legittimità della deroga;

nel caso si verificasse un incidente direttamente riconducibile all'eccessivo affollamento delle classi in deroga, quali siano le responsabilità del dirigente scolastico;

a quali organi spetti il compito di vigilare sulla corretta applicazione del decreto ministeriale 26 agosto 1992 e di verificare l'esistenza degli atti che certifichino la legittimità della deroga;

se la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e gli atti relativi alle dotazioni organiche e alla formazione delle classi emanati annualmente dal Ministero possano essere considerati dai dirigenti scolastici prevalenti, per quanto riguarda il numero massimo di alunni per classe, sulla citata normativa in materia di prevenzione incendi e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

(3-00300)

FEDELI, CIRINNÀ, MATURANI, PARENTE, RANUCCI – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Credito fondiario SpA, in forma abbreviata FonSpa bank, con sede a Roma e di proprietà del gruppo Morgan Stanley, ha sviluppato la propria attività creditizia di «*servicing*» (dunque manutenzione ed assistenza) operando sia nel mercato dei mutui che nell'ambito di cessione di attività o beni di vari *originator*, in altre parole nella cosiddetta cartolarizzazione;

FonSpa bank, in funzione di *servicer* nelle operazioni di cartolarizzazione (legge 30 aprile 1999, n. 130), ha gestito il portafoglio di tali attività, preservandone il valore a tutela degli investitori. In tale veste FonSpa, oltre ad esercitare una funzione operativa, verifica la conformità delle operazioni alla legge, attuando, in altri termini, una «funzione di garanzia», la cui grande importanza è evidenziata dalla Banca d'Italia, alla quale i *servicer*, tramite i propri organi, devono inviare rapporti periodici sulle attività svolte, ai sensi della legge citata;

il Credito italiano già nel 1993 è stato il primo grande esempio di privatizzazione avvenuto in Italia, ovvero la dismissione di un'azienda pubblica, mentre la Comit (Banca commerciale italiana, ovvero BCI), successivamente, è stata una delle prime e più importanti fusioni tra banche italiane: nel 2001 infatti si è legata a banca Intesa;

già nel 2000, però, Credit e Comit, dopo aver utilizzato FonSpa come «*bad bank*», hanno deciso di vendere FonSpa a Morgan Stanley che la acquista tramite un proprio fondo;

al tempo, la cartolarizzazione posseduta da FonSpa (circa 12.000 miliardi di crediti) è stata la più grande effettuata in Europa;

nella cessione di FonSpa alla banca americana, Comit e Credit hanno impegnato più di 40 miliardi di lire per la «riorganizzazione» e assunto 60 lavoratori, mentre alcuni sono stati incentivati all'esodo, altri sono confluiti obbligatoriamente nel fondo esuberi del settore da poco creato; Morgan Stanley inoltre ha venduto la prestigiosa sede di FonSpa ad un fondo immobiliare ad essa collegato che, a sua volta, lo ha rivenduto ad un fondo immobiliare di Pirelli (socio in affari della stessa Morgan Stanley). In questa operazione Morgan Stanley ha acquisito 120 miliardi di lire. In seguito la sede verrà affittata alla FonSpa bank stessa, per la significativa cifra di più di 2 milioni di euro annui. In quest'operazione, tra il lascito di Comit e Credit e la vendita dell'immobile, la banca d'affari ha acquisito 160 miliardi di lire, senza contare gli ingenti guadagni dovuti alla cartolarizzazione;

considerato che:

nel 2006 Morgan Stanley ha assunto totalmente e direttamente il controllo della banca tramite una società chiamata Epal, posseduta al 100 per cento affiancando alle cartolarizzazioni le attività di erogazione di mutui per la casa;

nel 2008 Morgan Stanley, con la crisi dei mutui *subprime*, ha abbandonato il settore in tutto il contesto europeo e messo FonSpa in vendita;

dopo quest'ultima operazione diversi imprenditori e/o banchieri si sono interessati all'acquisto senza mai arrivare a concludere l'operazione;

nel 2012 Morgan Stanley ha visto riconosciuti dal Governo italiano circa 3 miliardi di euro a titolo di rimborso anticipato di operazione in derivati;

attualmente Morgan Stanley ha pressoché svuotato la banca di ogni attività pregiudicando il futuro di quella che, prima del 2008, era una realtà creditizia piccola ma estremamente ben funzionante;

al momento è in essere una trattativa di vendita alla società Tages Investment Sgr nella quale l'attività creditizia verrebbe dismessa per svolgere solo attività di cartolarizzazioni;

questo acquirente non sembra in grado di veicolare alla FonSpa un volume di attività sufficiente a garantire l'occupazione, prevedendo, tra l'altro, una riduzione di personale, ingestibile con gli strumenti contrattuali a disposizione nel settore del credito;

rilevato che:

la cessione di FonSpa (da Morgan Stanley a Tages Investment, oggetto di valutazione da parte di Banca d'Italia), dalla quale potrebbero scaturire onerosi costi sociali, assieme alla dismissione delle attività creditizie attualmente in essere preoccupa molto le organizzazioni sindacali (Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, UGL: unitariamente), che hanno chiesto l'intervento della Regione Lazio per la permanenza di una banca storica sul territorio a garanzia dello sviluppo creditizio della regione, anche

a tutela delle professionalità, in un settore altamente strategico come quello del credito, in una fase di riordino della finanza locale;

è evidente l'estrema difficoltà in cui versano i 150 lavoratori di FonSpa che da 5 anni vivono nell'insicurezza: in tale circostanza i lavoratori di FonSpa si troverebbero anche nelle condizioni di non poter usufruire dei consueti ammortizzatori per i dipendenti di settore, con seguente verosimile licenziamento collettivo;

la possibile cessione, a causa delle sue caratteristiche, appare agli interroganti prodromica di ogni processo degenerativo dell'occupazione nel settore del credito, su tutto il territorio nazionale;

considerato altresì che:

nel tempo, il Credito fondiario, nell'ambito del comparto agevolato ed assistito e di quello del finanziamento di opere pubbliche, ha agevolato tante famiglie nell'acquisto della prima casa e diverse piccole e medie imprese per l'erogazione del credito, questo anche durante la perdurante fase di grande contrazione;

è notorio che, soprattutto nell'ambito del credito le responsabilità-capacità nei guadagni, spesso, provengono dalle parti medie e medio basse della scala degli operatori (*know how*, contatti, sensibilità e capacità personali, *customer care*, *customer satisfaction*), mentre nell'ambito della finanza (alta finanza) sia gli utili che le perdite dipendono esclusivamente dal vertice della piramide, spesso molto più economicamente tutelato rispetto alla base;

sarebbe opportuno garantire la correttezza dell'operazione, mantenendo quel ruolo di Governo di processi che impegnano multinazionali sul territorio italiano: ciò mediante il coinvolgimento di tutti i protagonisti dell'operazione assieme alle associazioni di riferimento (Morgan Stanley, Abi, organizzazioni sindacali), investendo soggetti istituzionali quali la Regione Lazio e Roma capitale, direttamente coinvolti da eventuali modifiche sul proprio territorio che riguardano gli assetti creditizi nonché l'impatto occupazionale;

rilevato altresì che:

l'11 luglio 2013 in VI Commissione permanente (Finanze) della Camera nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 5-00558, presentato in data 9 luglio 2013, a prima firma on. Causi, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero ha dichiarato che, attualmente, sono in corso ulteriori iniziative da parte di Morgan Stanley per la cessione di FonSpa «ad altri soggetti potenzialmente interessati a realizzare, tramite la stessa azienda, un progetto industriale finalizzato al rilievo e alla gestione di crediti problematici di natura bancaria»;

nella stessa risposta, ha anche reso noto che la segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, «sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che l'Organo di Vigilanza valuta attentamente i progetti di acquisizione delle partecipazioni al capitale delle banche con riferimento alla sana e prudente gestione delle aziende interessate dalle operazioni di riassetto»;

ad opinione del Sottosegretario di Stato, Morgan Stanley «ha sempre offerto alle controparti la propria disponibilità a conferire al momento della cessione una congrua dotazione patrimoniale di FonSpa finalizzata a consentire agli acquirenti di mantenere una quota significativa dell'attuale compagine del personale. Tuttavia, i diversi tentativi finora posti in essere non hanno ottenuto esito positivo»,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che sia necessario ed urgente, oltre ad acquisire gli elementi di conoscenza forniti dalla Banca d'Italia, attivarsi per quanto di competenza per salvare un progetto industriale che, nonostante abbia subito un processo di privatizzazione a partire dagli anni '90, presenta ancora oggi rilevanti profili di pubblico interesse, atteso che il Credito fondiario ha ormai assunto un'indubbia specializzazione in un settore specifico e presenta, all'interno del sistema bancario, potenzialità di sviluppo che meritano di essere salvaguardate;

ferme restando le competenze della Banca d'Italia, quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni nel settore creditizio e le necessarie tutele per tutti i protagonisti coinvolti nell'operazione di cessione di FonSpa, in particolare i lavoratori dipendenti della struttura, attraverso la formale apertura di un tavolo di trattativa con Morgan Stanley, con l'Associazione bancaria italiana, il nuovo acquirente, le istituzioni locali e con le organizzazioni sindacali di categoria, così come richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali in data 5 agosto 2013, allo scopo di individuare una soluzione utile a superare la problematica, salvaguardando l'occupazione e garantendo sul territorio la presenza di soggetti creditizi utili a promuovere sviluppo economico ed arginare i gravi danni prodotti dalla crisi di liquidità per imprese e famiglie.

(3-00303)

CIOFFI, SCIBONA, PEPE, BERTOROTTA, MANGILI – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel maggio 2012 l'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere (brevemente definito Ente gondola) ha indotto un bando di pubblico concorso, per soli titoli, per l'assegnazione di 8 licenze comunali per l'esercizio del servizio pubblico di gondola. La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo apposito modulo, doveva essere presentata entro le ore 13.00 del giorno lunedì 16 luglio 2012, pena l'esclusione dal concorso, presso l'ufficio protocollo generale del Comune di Venezia;

il bando all'art. 1 prevedeva che i partecipanti possedessero determinati requisiti al momento della presentazione della domanda, con particolare riferimento alla proprietà o disponibilità giuridica di un natante e al possesso di idonea polizza di responsabilità civile presso terzi;

con disposizione dirigenziale, protocollo P.G. 2013/50102 del 30 gennaio 2013, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al bando

di pubblico concorso per soli titoli per il rilascio di 8 licenze comunali per l'esercizio del servizio pubblico di gondola;

considerato che, a notizia degli interroganti:

la graduatoria è stata impugnata da due partecipanti al bando dinanzi al tribunale amministrativo regionale, che, in attesa del merito, ha sospeso l'esecutività della graduatoria;

il provvedimento del giudice amministrativo ha provocato reazioni immediate nei vincitori del concorso, che per protesta hanno occupato simbolicamente la sede dell'Ente gondola;

attualmente il processo amministrativo è pendente, in attesa di sentenza di merito;

il sindaco di Venezia avrebbe più volte promesso pubblicamente di intervenire per l'assegnazione delle licenze, garantendo un intervento personale presso il presidente del TAR del Veneto;

l'Ente gondola, nonostante sia stato inserito tra gli «enti inutili» da abolire in alternativa alla soppressione delle Province e riunisca di rado i propri componenti, avrebbe dimostrato recentemente un'insolita frenetica attività riducendo gli orari dei *tour* di 5 minuti (delibera n. 4 del 19 giugno 2013) e, nonostante la vigenza della sospensiva del TAR del Veneto, con determinazione n. 5 del 28 giugno 2013 avrebbe iniziato la riorganizzazione degli organici degli stazi;

la riorganizzazione parrebbe non tenere in alcun conto le ragioni dei ricorrenti, ma unicamente quelle dei vincitori del concorso *sub iudice*, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se, per quanto di propria competenza, ritenga che siano state rispettate tutte le norme vigenti, in particolare se la riorganizzazione non costituisca violazione della normativa in materia;

se ritenga di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di assicurare a tutti i partecipanti al concorso pari trattamento ed opportunità.

(3-00304)

GHEDINI Rita, FEDELI, AMATI, CIRINNÀ, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, MATTESINI, MATURANI, ORRù, PADUA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, RUSSO – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

secondo i dati forniti dal servizio di statistica del DAP, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2012 sono 40 le madri detenute con figli in istituto (erano 51 nel 2011), mentre sono 5 le recluse in stato di gravidanza (13 nel 2011) e 41 (erano 51 nel 2011) i bambini sotto i 3 anni che vivono in carcere con le loro mamme, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;

il sistema penitenziario italiano conta 17 asili nido, di cui 3 non funzionanti e uno in allestimento;

le donne in carcere costituiscono una percentuale del 4 per cento dell'intera popolazione carceraria, percentuale caratterizzata, inoltre, da

una stragrande maggioranza di condanne per reati a bassa pericolosità sociale;

alla data del 7 settembre 2011, le donne detenute nelle carceri italiane erano 2.969 e le regioni con maggiore densità la Lombardia (632), il Lazio (434) e la Campania (283);

si calcola che ogni giorno nell'Unione europea siano circa 800.000 i minori che vivono una situazione di separazione a causa della detenzione di un genitore, mentre ogni anno in Italia sono circa 100.000 i minori che varcano le soglie dei 207 istituti penali per andare a trovare i loro cari (padri, madri, fratelli, sorelle, nonni, zii);

tali dati sono una stima molto prudente poiché non rilevata nelle statistiche ufficiali, ma frutto di un'analisi d'associazioni di volontariato che si occupano dei detenuti e dei loro figli;

considerato che:

il Parlamento, in considerazione del delicato rapporto tra detenute madri e figli minori e al fine di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, è intervenuto sulla questione approvando la legge 21 aprile 2011, n.62, «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»;

si tratta di un provvedimento di civiltà che ha affrontato un tema delicatissimo quale quello dei bambini costretti a vivere all'interno del carcere perché figli, minori, di detenute;

con l'approvazione della legge n. 62 è stato portato a compimento un lungo, complesso e necessariamente graduale percorso che, iniziato nel 1975 quando si introdusse la prima disciplina a favore delle madri con minori condannate e già in fase di espiazione di pena detentiva, è proseguito poi con la legge 8 marzo 2001, n. 40, fortemente voluta dal Ministro per le pari opportunità *pro tempore*, Anna Finocchiaro;

la legge n. 62 del 2011, all'articolo 1, comma 1, dispone che: «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», nel qual caso la detenzione sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (cosiddetta ICAM) ove istituito;

tale legge, come disposto nella disciplina transitoria, con riferimento alle previsioni relative alle misure cautelari produrrà quindi i propri effetti solo dopo l'attuazione del piano straordinario penitenziario e, in ogni caso, a decorrere dal 1º gennaio 2014, scadenza ormai prossima;

l'articolo 4 della stessa legge aggiunge inoltre che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 lu-

glio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge»;

rilevato che:

ad oggi, gli ICAM non sono stati ancora regolamentati;

nonostante in alcune realtà, ad esempio in Toscana, si sia proceduto alla firma di protocolli d'intesa per la creazione di sezioni a custodia attenuata per detenute madri, gli ICAM risultano avviati soltanto in forma sperimentale e in una sola città, Milano (si tratta, in particolare, di un modello realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini);

conseguentemente, i tribunali si trovano spesso nella condizione di non poter accordare un'alternativa alla custodia cautelare in carcere per le detenute madri con figli piccoli in ragione del fatto che la funzione degli ICAM non è ancora regolamentata da alcuna fonte di rango normativo;

all'emanazione del decreto ministeriale, cui il Governo avrebbe dovuto procedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2011, per determinare le caratteristiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si è provveduto solo il 26 luglio 2012;

il decreto del Ministro della giustizia 26 luglio 2012 definisce pertanto le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 62 del 2011);

già da tempo si sarebbe dovuto intervenire per la completa attuazione del piano straordinario penitenziario, prevedendo un'apposita regolamentazione degli ICAM, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari e alla sorveglianza, come pure per la stipula delle convenzioni con gli enti locali per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 62 del 2011;

considerato altresì che:

la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 541 del 28 marzo 2012, ha ritenuto che la previsione di favore dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale possa prevalere sulla previsione di sfavore del comma 3 dello stesso articolo (secondo cui la custodia cautelare è imposta, salvo prova contraria, quando si procede per determinati reati, come, nel caso di specie, traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa);

di fatto, la modifica dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale introdotta dalla nuova legge n. 62 del 2011 non è ancora applicabile per la mancanza di strutture;

inoltre, nella sentenza n. 11714/2012, la Corte di cassazione ha sottolineato che «sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l'applicazione di un regime carcerario di indubbio favore dalla semplice esistenza e disponibilità di »posti« presso una struttura sperimentale dell'amministrazione penitenziaria»;

rilevato altresì che:

nonostante lo stanziamento economico (pari a 11,7 milioni di euro) disposto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 62 del 2011 per la realizzazione degli ICAM, nulla è stato fatto;

mentre per gli ICAM vi è un significativo stanziamento economico, la concreta realizzazione delle case famiglia protette, non potendo comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è del tutto ipotetica e ricade interamente sugli enti locali;

forte è la preoccupazione che alla data del 1° gennaio 2014, ormai prossima, poco possa cambiare rispetto all'applicabilità delle nuove norme sulle detenute madri,

si chiede di sapere:

quale sia, a due anni dall'approvazione della legge n. 62 del 2011, la situazione relativamente alla presenza di bambini sotto i 3 anni che vivono in carcere con le loro mamme;

se e come il Ministro in indirizzo intenda procedere, attraverso le strutture preposte del proprio Dicastero, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'applicazione della legge n. 62 del 2011 nella sua interezza, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 541 del 2012, tanto più che è fissata alla data del 1° gennaio 2014 la decorrenza del termine per la sua applicazione;

se siano stati approvati o siano allo studio provvedimenti normativi sugli ICAM, volti a dare attuazione al piano straordinario penitenziario con la previsione di apposita regolamentazione degli ICAM e conferimento delle relative risorse di funzionamento;

come intenda impiegare la prevista dotazione di 11,7 milioni di euro per la realizzazione degli ICAM;

come, nella distribuzione degli ICAM sul territorio nazionale, intenda rispettare il principio della territorialità della pena, connaturato alla sua funzione rieducativa e richiamato dall'articolo 42 della legge sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354;

se intenda stipulare con gli enti locali «convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette», come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 62 del 2011, e, in caso affermativo, entro quali tempi e secondo quali criteri.

(3-00305)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LANZILLOTTA, ROSSI Maurizio – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

l'agenda digitale ha carattere strategico per l'economia italiana; una ricerca dell'Osservatorio ICT della School of management del Politecnico di Milano del 2012 fa mostrava che attraverso le tecnologie digitali sarebbe possibile un incremento del PIL tra lo 0,69 e l'1,3 per cento;

il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare), in fase di conversione in Parlamento, con l'articolo 13 è intervenuto in materia di *governance* dell'agenda digitale italiana, modificando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

con il predetto articolo è istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, opportunamente presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e composta dai Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la coesione territoriale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'economia e delle finanze, da un presidente di Regione e da un sindaco designati dalla Conferenza unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni;

nell'ambito della cabina di regia è inoltre istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda stessa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a questi organi si aggiunge l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», al fine di assicurare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale e ad accorpate le funzioni fino ad allora svolte da DigitPa, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; tuttavia l'Agenzia non è ancora operativa, dopo il ritiro da parte del Governo del suo statuto a seguito dei rilievi critici esposti dalla Corte dei conti;

a giudizio degli interroganti la coesistenza di diversi soggetti può determinare sovrapposizioni e una non chiara suddivisione delle competenze in materia di agenda digitale,

si chiede di sapere quale sia lo schema organizzativo che operativamente avrà la responsabilità in materia di agenda digitale e come sarà garantita la necessaria coerenza e speditezza delle iniziative da assumere, a livello statale, tra i diversi Ministeri, e tra Stato, Regioni ed enti locali.

(3-00301)

PUGLISI, FEDELI, GRANAIOLA, ALBANO, AMATI, CANTINI, CIRINNÀ, CUOMO, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, FERRARA Elena, GHEDINI Rita, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MARGIOTTA, MATURANI, ORRù, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, SAGGESE, SPILABOTTE, VALENTINI – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il Parlamento poche settimane fa (il 19 giugno 2013) ha ratificato la Convenzione di Istanbul che, per combattere la violenza, punta su

azioni di «prevenzione, protezione, persecuzione del reato e del persecutore e promozione di una cultura differente»;

per questo serve una giustizia rapida, che sappia prendere in carico le donne che denunciano violenze e molestie e le aggravanti per gli omicidi di genere e nel caso in cui ci siano minori ad assistere alla violenza;

nel nostro Paese la rete dei centri antiviolenza è largamente sotto-dimensionata e sottofinanziata, lontano dagli *standard* europei; infatti, mentre il Consiglio d'Europa raccomanda un centro antiviolenza ogni 10.000 persone e un centro d'emergenza ogni 50.000 abitanti, in Italia vi sono attualmente soltanto 500 posti letto a fronte dei 5.700 stabiliti;

nonostante l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima, succede ancora molto spesso che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche non provvedano a mettere in contatto la vittima con i centri stessi secondo di quanto previsto dal decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, cosiddetta legge sullo *stalking*;

considerato che:

l'esperienza degli avvocati che assistono le donne vittime di reati di violenza da parte degli attuali o precedenti coniugi o *partner* evidenzia numerosi punti di criticità nel percorso che va dalla redazione della denuncia-querela, alla presa in carico e all'applicazione delle misure cautelari, come di seguito riportato nel particolare;

per quanto riguarda la redazione e la presentazione della denuncia-querela, essa è un momento importante perché se la donna si presenta da sola alle Forze dell'ordine non è detto che racconti tutto, che sappia che cosa è importante riferire e che dia adeguata importanza a tutti gli episodi che le sono capitati (spesso viene messa in guardia dal fare «false accuse» o «accuse senza prove», viene avvertita che può avere problemi se denuncia un uomo senza che ci siano testimoni o prove, eccetera. Inoltre se la donna presenta una o più querele, non è detto che queste abbiano un seguito. Soprattutto se sono relative a reati all'interno della famiglia (maltrattamenti, minacce, lesioni), esse subiscono una sorta di «pregiudizio» e vengono archiviate perché considerate relative ad un contesto conflittuale di separazione, anche quando questo non corrisponde alla realtà (archiviazioni *de plano*);

nella prassi delle procure della Repubblica, le querele presentate in momenti diversi finiscono a pm diversi (secondo i turni) e non è affatto detto che confluiscono dentro il medesimo fascicolo: questo impedisce di verificare la reale pericolosità dell'aggressore; non viene fatta alcuna verifica sull'eventuale presentazione di denunce successive o precedenti. Solo quando il difensore della parte offesa è stato incaricato, si mettono insieme le diverse denunce, segnalandole al pm e consentendo di capire che la condotta non è cessata e che la situazione è pericolosa. Ad esempio: se sono state presentate 4 denunce per ingiurie e lesioni non gravi, queste sono affidate a 4 diversi pm e nasceranno 4 procedimenti avanti al giudice di pace, per i quali, se va bene, l'aggressore prenderà solo

una multa. Nessuno si renderà conto, a parte la donna, che ci sono stati ben 4 episodi di aggressione dello stesso soggetto che denotano una situazione di pericolo concreto;

i procedimenti penali per *stalking* e maltrattamenti non hanno procedure diverse rispetto agli altri, non vengono segnalati e trattati come più urgenti. Le denunce-querelle seguono lo stesso percorso delle altre, con gli stessi tempi di rubricazione e presa in carico degli altri reati;

non viene fatta alcuna valutazione del rischio (applicazione di strumenti utilizzati per individuare elementi di rischio; tra i tanti: SARA – *sponsoral assault risk assessment*: elenco di indicatori che segnalano gli elementi di cui tenere conto per valutare un maggiore rischio rispetto ad altre situazioni – ad esempio: uso di alcool o sostanze stupefacenti; precedenti episodi di violenza; minaccia di suicidio eccetera). L'esperienza sui femminicidi e gli approfondimenti che sono stati fatti ormai consentono di individuare le situazioni di maggiore rischio; ciononostante, l'esistenza di queste circostanze (come la fine della relazione sentimentale, la separazione, eccetera) non fa scattare alcuna maggiore forma di tutela per la donna;

non c'è alcuna rilevazione dei dati: il Ministero della giustizia richiede alla procura solo dati aggregati dai quali non è possibile ricavare elementi utili per le indagini su questi reati (questo problema è evidente se si pensa che all'ONU sono stati forniti, come dati sul femminicidio per l'Italia, quelli della ricerca fatta dalla casa delle donne di Bologna che li prende dalla stampa);

le misure cautelari vengono applicate pochissimo rispetto al numero di procedimenti esistenti e si segnala che l'applicazione degli ordini di protezione civili e penali è diversa in tutta Italia (dati della rete associazione DIRE). Attualmente è in corso l'aggiornamento dei dati sulla ricerca fatta nel 2006-2008;

quando le misure cautelari vengono applicate i tempi sono troppo lunghi: la donna rimane esposta a ripetuti episodi di violenza o persecuzione, non è tutelata, l'aggressore si sente forte del fatto che può continuare tanto nessuno gli fa niente. Ci vogliono mesi tra il momento in cui viene presentata la denuncia-querela e quello in cui (nei pochi casi in cui succede) viene applicata la misura cautelare. Quando accade, anche in ipotesi di violazione della misura stessa, non viene data alcuna aggravante, il che aumenta moltissimo il pericolo per la donna e la sensazione di impunità dell'aggressore (ad esempio: all'indagato viene ordinato di non avvicinarsi alla casa della persona offesa; lui non rispetta il provvedimento e si fa trovare sotto casa; il fatto viene segnalato alla polizia e al pm, ma non c'è nessuna conseguenza concreta, quando invece le restrizioni potrebbero aumentare ad esempio con l'applicazione degli arresti domiciliari);

non vi sono obblighi di comunicazione alla parte offesa delle misure cautelari applicate, eccetto l'art. 282-*quater* del codice di procedura penale (semisconosciuto e disapplicato) che prevede che le misure restrittive di cui ai precedenti 282-*bis* e 282-*ter* vengano «comunicate» alla

parte offesa. Questo si traduce nella mera lettura del provvedimento alla parte offesa, di solito al telefono. Il provvedimento contiene un elenco di divieti relativi alle cose che l'indagato non può fare (ad esempio non avvicinarsi a casa, alle scuole, a 100 metri dalla persona, comunicare con qualsiasi mezzo con la parte offesa). Alla donna non viene consegnata una copia del provvedimento e, per averla, il suo difensore deve fare istanza scritta al pm. Il tutto si traduce nel non sapere bene cosa l'indagato può fare o no, dove la donna è tutelata o no. Se ci sono provvedimenti di modifica della misura essi non vengono comunicati alla parte offesa poiché non ne ha diritto (si passa sempre attraverso l'autorizzazione del pm per avere queste informazioni con tempi molto lunghi. Si può immaginare il pericolo se un indagato viene arrestato e poi rilasciato e la donna non lo sa);

per quanto riguarda, infine, le criticità collegate con i procedimenti civili di affidamento di figli di coppie non coniugate e di separazione, è difficile far emergere il problema della violenza nonostante sia ormai certo che la fase della separazione o comunque la fine della relazione aumentano moltissimo il rischio per l'incolumità della donna: dal 2006 vi è applicazione indiscriminata dell'affido condiviso anche in favore di padri violenti (violenti direttamente con la madre mentre i minori subiscono «violenza assistita»); spesso i figli vengono strumentalizzati dal padre per arrivare alla madre e le occasioni di incontro tra padre e figli diventano fonte di grandissimo pericolo per l'incolumità della donna e dei figli stessi. Il fatto che il padre sia violento non è considerato un motivo sufficiente per proteggere minori e madre limitando gli incontri e attuandoli con modalità protette,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere davvero efficaci nel nostro ordinamento le indicazioni in tema di protezione delle vittime e di persecuzione del reato contenute nella Convenzione di Istanbul, visti anche i recenti casi di femminicidio di Marina di Massa e di infanticidio di Ono San Pietro (Brescia), avvenuti nonostante le ripetute denunce che le donne coinvolte avevano sporto nei confronti degli ex coniugi.

(3-00302)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAMBARO – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* – Premesso che:

l'Invalsi è un ente di ricerca che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l'eredità del Centro europeo dell'educazione (CEDE) istituito nei primi anni '70 del secolo scorso; è un ente autonomo dotato di propria personalità giuridica ed è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, ferma restando la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche, che è riservata all'Istituto;

l'ente svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni, agli enti territoriali e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

effettua inoltre verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema nazionale di valutazione (SNV), studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa, effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;

l'art. 51, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, statuisce che, in merito alle attività dell'Invalsi: «Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti»;

l'ente non fornisce alle scuole né risorse umane né risorse economiche al fine di remunerare il personale scolastico per le «nuove» mansioni inerenti alle attività straordinarie che l'Invalsi stesso per le sue finalità richiede, senza che nulla sia regolato né dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola, né dalle vigenti normative;

i tribunali di Trieste e Parma, in primo grado, hanno sentenziato che è compito dei docenti somministrare e correggere le prove Invalsi; considerato che:

numerosi dirigenti scolastici richiedono ai docenti non solo funzioni di somministrazione, vigilanza e correzione, ma anche lo svolgimento di funzioni tipiche degli esecutori/assistenti amministrativi, al fine di svolgere le lunghe e complesse attività di caricamento e trasmissione dei dati nella piattaforma informatica dell'ente Invalsi;

il dirigente scolastico della Direzione didattica «Fratelli Bandiera» di Parma ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti di un docente che si è rifiutato di eseguire le mansioni impiegate richiestegli per conto dell'Invalsi;

l'associazione sindacale Gilda-Unams, nello stesso territorio della provincia di Parma, ha più volte pubblicamente evidenziato che prospettare provvedimenti disciplinari ai dipendenti, al fine di indurli a compiere mansioni non dovute, potrebbe determinare anche una responsabilità penale a carico dei funzionari e dei dirigenti interessati,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Invalsi provveda in proprio a svolgere le attività che la legge prevede, anche al fine di instaurare delle relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative del comparto scuola per una contrattazione degli oneri ag-

giuntivi richiesti fino ad oggi, per il tramite dei dirigenti scolastici, al personale docente e non;

se intenda sollecitare i dirigenti scolastici a revocare eventuali provvedimenti disciplinari, in autotutela degli interessi dell'amministrazione e dei singoli, di fronte al prospettarsi di contenziosi di rilevante entità in sede penale e civile.

(4-00704)

PICCOLI, ZANETTIN, PAGNONCELLI – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie e delle infrastrutture e dei trasporti* – Premesso che:

con legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per l'anno 2010), art. 2, comma 117, è stato stabilito che le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrano al finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario con esse confinanti;

a decorrere dall'anno 2010, ciascuna delle Province autonome è tenuta ad assicurare la rispettiva somma di 40 milioni di euro per i progetti presentati dai Comuni confinanti e appartenenti ad altre regioni a statuto ordinario;

con il comma 118 del suddetto articolo è stato istituito l'organismo di indirizzo (ODI), costituito da rappresentanti del Governo, delle Province autonome e delle Regioni a statuto ordinario confinanti con i territori delle province di Trento e Bolzano, per la valutazione condivisa dei progetti e la gestione congiunta dell'erogazione dei fondi;

tale modalità è stata prevista in ossequio ai principi di perequazione e solidarietà, così come sanciti all'articolo 119 della nostra Carta costituzionale;

l'ODI ha definitivo graduatorie riferito ai bandi 2011 e 2012 con ben 86 progetti ammessi al finanziamento;

nel primo semestre 2013 sono apparse sulla stampa locale del Veneto alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, il quale ha unilateralmente deciso di non dare seguito all'erogazione dei fondi in favore dei confinanti Comuni della province di Belluno, Brescia, Sondrio, Vicenza e Verona, portatori di progetti meritevoli di finanziamento. I finanziamenti non sono stati erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano neppure per i progetti riferiti al bando per l'anno 2011;

tale comportamento del presidente della Provincia appare dissonante rispetto alle disposizioni di legge vigenti, soprattutto dopo la sentenza n. 71 dell'8 aprile 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, citando il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», l'infondatezza del ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Bolzano

in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011;

da quanto risulta dalle notizie di stampa il presidente della Provincia ha altresì dichiarato di voler porre allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri le condizioni per lo sblocco dei finanziamenti, tra le quali vi è la cancellazione dell'ODI e l'affidamento della gestione del fondo interamente e direttamente alle Regioni e alle Province coinvolte,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno rendere note le proprie posizioni in merito alla gestione dei fondi ancora non erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano;

se non ritenga opportuno attivarsi per sollecitare il presidente della Provincia autonoma di Bolzano ad erogare quanto di spettanza, cioè quelle risorse finanziarie dovute *ex lege* che concorrono a porre in essere progetti volti a promuovere la ripresa economica e sociale di aree montane interessate da sempre a maggiori fenomeni di disoccupazione giovanile, da arretramento infrastrutturale e conseguente progressivo spopolamento;

se non ritenga, infine, opportuno intervenire con atti di competenza per garantire pari dignità, pari opportunità e pari trattamento ai territori che costituiscono il nostro Paese.

(4-00705)

BERTOROTTA, SANTANGELO, PAGLINI, MANGILI, ROMANI Maurizio, GAETTI, MOLINARI, SERRA, DONNO, PUGLIA, ENDRIZZI, CAMPANELLA – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*
– Premesso che:

con l'interrogazione a risposta scritta 4-16034 presentata alla Camera dei deputati in data 14 maggio 2012 sono state richieste al Ministro in indirizzo le motivazioni per le quali non si fosse ancora provveduto all'emanazione del decreto ministeriale per la revisione delle tariffe degli estimi catastali degli immobili siti nel comune di Francofonte (Siracusa), considerato che, con sentenza di annullamento parziale del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, erano state dichiarate illegittime le tariffe di estimo applicate al Comune di Francofonte;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disciplina la determinazione delle tariffe d'estimo e la delimitazione delle zone censuarie;

con risposta pubblicata il 19 luglio 2012 nell'allegato B della seduta n. 669, il Sottosegretario di Stato per l'economia *pro tempore* Vieri Ceriani affermava: «In sostanza, con la decisione n. 87 del 2009, depositata in data 2 marzo 2009, il Giudice amministrativo ha annullato il suddetto decreto ministeriale nella parte relativa alle tariffe del comune di Francofonte, di fatto ripristinando, *ex tunc*, per il solo comune di Francofonte, la vigenza delle tariffe determinate con decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, emanato in attuazione della revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano disposta con decreto ministeriale

20 gennaio 1990. A seguito di detta decisione, l'Agenzia del territorio ha comunicato al Comune di Francofonte che avrebbe dato esecuzione a quanto statuito con la pronunzia stessa e pertanto provveduto a ripristinare le previgenti tariffe, ripristino effettuato e reso noto con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2010. L'Agenzia ha, inoltre, fatto presente che la richiesta di revisione degli estimi avrebbe dovuto disporsi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con apposito decreto del Ministro delle finanze, al fine di recepire, previo il previsto parere della Commissione censuaria centrale (costituita, ma non ancora operante), i dati tecnico-estimativi già elaborati dal gruppo di lavoro congiunto attivato fra il Comune di Francofonte e l'Ufficio provinciale di Siracusa dell'Agenzia. In proposito, il Dipartimento delle Finanze, in tempi meno recenti, aveva individuato nel decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi degli articoli 28, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lo strumento giuridico più corretto per la modifica e la conseguente perequazione delle tariffe d'estimo del Comune di Francofonte. Lo stesso Dipartimento, peraltro, aveva rappresentato che, nell'ambito della procedura di cui trattasi, «assumono rilevanza le Commissioni censuarie di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650», il cui parere, obbligatorio, è propedeutico all'emanazione del decreto. Sotto tale ultimo profilo, l'Agenzia del territorio ha rappresentato che il procedimento di nomina dei componenti della Commissione censuaria centrale, all'attualità, non è ancora completato. In particolare, al fine del completamento dell'intero organico necessario per la corretta operatività dell'organismo, mancano tuttora, le designazioni, da parte di taluni Enti, di due componenti effettivi della prima sezione di catasto terreni, di un componente effettivo della seconda sezione di catasto edilizio urbano, nonché di un componente supplente per ciascuna delle due predette sezioni»;

considerato che ad oggi i cittadini della città di Francofonte non hanno constatato alcuna modifica né perequazione delle tariffe di estimo alla quale hanno diritto, come anche confermato dal Governo nella risposta citata, non risultando emanato alcun provvedimento volto a tutelare i cittadini di Francofonte che da oltre 10 anni si vedono costretti a subire l'applicazione di tariffe di estimi sperequati e doppie rispetto a quelli dei comuni vicini,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo, al fine dell'emanazione del decreto richiamato all'interno della risposta governativa ed individuato come lo strumento giuridico corretto per la modifica e la conseguente perequazione delle tariffe di estimo del Comune di Francofonte, se la Commissione censuaria centrale sia stata completata con la presenza di tutti i componenti, visto che al momento della risposta all'interrogazione (luglio 2012) mancavano la designazione, da parte di taluni enti, di tre componenti effettivi e di due supplenti, e a chi siano attribuibili le responsabilità dell'eventuale mancata nomina dei componenti effettivi e supplenti nella

Commissione censuaria, senza il cui parere non può essere emanato il decreto;

quali iniziative intenda intraprendere affinché si proceda all'adozione dell'ormai improcrastinabile decreto, da emanarsi ai sensi degli articoli 28, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di concludere la procedura per la modifica e la conseguente perequazione delle tariffe d'estimo del comune di Francofonte, alla quale i cittadini hanno diritto, visto l'ormai intollerabile e inammissibile ritardo che crea danni di natura patrimoniale agli stessi.

(4-00706)

SCAVONE, BIANCONI, SCIASCIA, FERRARA Mario, BARANI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MAURO Giovanni, NACCARATO – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel corso degli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto un volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Purtroppo, è ormai evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie forme di scommesse, lotterie e apparecchi elettronici, nonché attraverso *internet*, il gioco d'azzardo è in costante e forte espansione. Sono circa 30 milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi oggi in Italia, senza contare le attività dei casinò, dei circoli privati nonché il gioco clandestino, con un volume di spesa che ha raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 164 miliardi di euro negli ultimi 6 anni;

il gioco d'azzardo sta diventando una vera e propria emergenza sociale, soprattutto alla luce del fatto che i maggiori giocatori sono i giovani, il 56 per cento dei quali dichiara di giocare per passare il tempo e il 10 per cento gioca più di 3 volte alla settimana;

di pari passo con la diffusione del gioco d'azzardo si ha una preoccupante diffusione della ludopatia (definita GAP, gioco d'azzardo patologico). Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo psichiatrico classificato come un disturbo del controllo degli impulsi ed è caratterizzato da una sintomatologia ossessivo-compulsiva. Esso è un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette «dipendenze da sostanze». Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco;

tra le conseguenze più evidenti provocate da tale patologia vi sono sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi; a ciò si aggiungano i rischi di associazioni ed altre dipendenze, soprattutto alcool e stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo *stress*. Attualmente tale patologia sta iniziando a colpire sempre più i giovani, a

causa della facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. Si consideri, inoltre, che la gravità della situazione si può riscontrare anche nel fatto che i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologico sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione. Una realtà, quella descritta, che non può passare inosservata. In effetti, anche in considerazione della necessità di contrasto e prevenzione della ludopatia, il gioco d'azzardo negli ultimi decenni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a disciplinare l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;

considerato che:

nell'ambito del predetto fenomeno, ai fini dell'installazione degli apparecchi videoterminali VLT all'interno di una sala pubblica per giochi sono necessari: la licenza di polizia rilasciata dal questore a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni ed integrazioni; l'autorizzazione del Comune dove l'attività dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 86 del medesimo testo unico; la concessione per l'esercizio e la raccolta di giochi rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ex art. 2, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010;

le amministrazioni, nell'esercizio dei rispettivi poteri, devono agire nel rispetto delle prescrizioni di legge volte a stabilire i requisiti dei locali adibiti a sale giochi, tutelando il diritto costituzionalmente garantito alla salute, provvedendo ad annullare, revocare e disporre i controlli necessari per garantire il rispetto dei divieti di pubblicità e gioco ai minori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle VLT;

la legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), all'art. 1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Ad oggi, peraltro, nonostante la pronuncia del Tar del Lazio di Roma che ha da tempo ordinato l'adozione del decreto interdirigenziale, esso non è stato ancora adottato. L'art. 1, comma 391, della legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 2012) così come poi successivamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (in *Gazzetta Ufficiale*, 28 giugno 2013, n. 150), ha inoltre prorogato il termine per l'emanazione del decreto dapprima al 30 giugno 2013 ed ora al 31 dicembre 2013. Recentemente, il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 188 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, riconoscendo così la ludopatia come patologia (art. 5, comma 2);

il «decreto Balduzzi» ha previsto inoltre l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita nelle aree e nelle sale con videoterminali, e ha dettato nuove regole in tema di pubblicità dei giochi;

dunque, appare evidente che le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti debbano essere rilasciate in presenza di adeguata istruttoria e puntualmente motivate in sede di giustificazione del loro rilascio,

si chiede di conoscere:

quali siano gli strumenti concretamente utilizzati per verificare sul territorio che le autorizzazioni rilasciate per l'installazione delle VLT rispettino la normativa richiamata;

se siano in discussione o in fase di presentazione proposte ovvero iniziative volte a stabilire protocolli di sicurezza oltre a quelli attualmente previsti;

quali siano le linee di azione nell'ambito della vigente normativa per ulteriormente contrastare il fenomeno del GAP legato alle VLT considerata l'evidente urgenza di regolamentazione del fenomeno e considerato altresì che il ritardo nell'adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quanto fino ad oggi realizzato rappresenta un grave lacuna e un preoccupante stallo nella prevenzione della ludopatia;

quale sia la strategia in atto e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere operativi i principi contenuti nel decreto «Balduzzi, anche con riferimento ai finanziamenti dedicati e finalizzati all'avvio sistematico di iniziative di cura e prevenzione per contrastare il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo;

quali siano le ragioni per cui non è stato ancora proposto un limite al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione nelle sale da gioco delle VLT;

quali siano le ragioni per cui non si è ancora provveduto a prevedere una disciplina *ad hoc* per le VLT.

(4-00707)

CAMPANELLA, CIOFFI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SIMIONI, PEPE, AIROLA, SANTANGELO, MOLINARI, TAVERNA, NUGNES, FATTORI, LUCIDI, ORELLANA, GIARRUSSO – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la riserva naturale di Cavagrande del Cassibile è uno dei patrimoni naturalistici più importanti del nostro Paese. Situata nel territorio di Noto (Siracusa), nella Sicilia sud-orientale, si trova in un'area incontaminata, con la più alta concentrazione di biodiversità di tutta la regione, ed è unica per la presenza di sorgenti d'acqua sotterranee. Ogni anno dai 40 ai 60.000 visitatori arrivano da tutto il mondo per ammirarne la bellezza;

questa riserva naturale è però oggi minacciata da un progetto di discarica: nel dicembre 2010 la Regione Siciliana ha approvato un decreto con cui autorizza l'azienda SO Ambiente a realizzare in località Stallaini, ad appena 350 metri da Cavagrande, una discarica di rifiuti inerti;

nella prevista discarica si vogliono conferire tra l'altro «materiali isolanti contenenti amianto», «materiali da costruzione contenenti amianto», «rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni», «altri rifiuti non biodegradabili»;

l'acquedotto comunale di Avola viene alimentato per il 90 per cento dalle acque del fiume Cassibile (il fiume si ingrota in contrada Petracca, dove vi sono i pozzi che alimentano l'acquedotto);

nella zona, oltre ad un notevole innalzamento di polveri, vi sarà un grande impatto luminoso, dal momento che il manufatto dovrà essere illuminato notte e giorno e ciò comporterà un'inevitabile alterazione dei delicatissimi equilibri ecologici della riserva naturale orientata di Cava-grande;

non è la prima volta che contrada Stallaini viene individuata per il collocamento di una discarica: la presenza di latomie, di cave di pietra non ripristinate dagli anni '70, hanno attirato più volte l'interesse di aziende di smaltimento di rifiuti, che vedevano in questi siti soltanto dei grandi fossati da riempire;

considerato che:

in data 25 novembre 2010, con verbale istruttorio protocollo n. 43837, in Conferenza dei servizi dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, servizio VAS-VIA (valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale), il Settore IV, assetto e tutela del territorio dell'Ufficio tecnico comunale (UTC) di Noto ha classificato l'area interessata dal progetto come era nel piano regolatore generale, sottoposta a vincolo paesaggistico (*ex lege* n. 1497 del 1939) ed a vincolo idrogeologico, vicina inoltre ai siti di interesse comunitario ITA 090021 Cava Contessa-Cugno Lupo e ITA 090007 Cavagrande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli, sollevando l'esigenza di approfondimenti importanti sull'argomento, in via preventiva;

in particolare l'area di progetto si trova a soli 350 metri dal SIC riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, a 50 metri da un affluente del Cassibile, contigua ad una zona ad «alto valore ecologico» come si evince nella carta regionale valori ecologici ed interessa, oltre al territorio del comune di Noto, quello di Avola e di Canicattini bagni;

in data 16 dicembre 2010, il Settore IV dell'UTC di Noto, protocollo n. 46630, con comunicazione all'Assessorato regionale territorio e ambiente Servizio II ed alla società SO Ambiente Srl, via Zunica n. 61-92100 Agrigento, facendo seguito a verbale istruttorio protocollo n. 43837/10 del 25 novembre 2010 dal Comune di Noto al verbale della Conferenza dei servizi del 25 novembre 2010 con il quale si sollevavano dei dubbi sulla compatibilità ambientale del progetto, ha espresso parere negativo in ordine alla procedura di VIA *ex art.* 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, in quanto non erano arrivati i chiarimenti dalla società in relazione agli elementi di dubbio sollevati nel verbale istruttorio (ubicazione, stabilità, accessibilità, ammissibilità dei rifiuti, protezione del terreno, controllo);

tale comunicazione del 16 dicembre 2010 ha espresso dunque parere negativo in materia, pur oltre i 15 giorni concessi in Conferenza dei servizi per produrre un parere sull'argomento pena il silenzio assenso;

in data 14 marzo 2012, la terza Commissione consiliare del Comune di Noto insediatasi nell'estate 2011, si è riunita per trattare l'argomento della discarica di Stallaini ed ha espresso parere negativo all'unanimità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 «Norme transitorie e finali» del piano paesaggistico regionale e in considerazione del fatto che il sito si trova in zona con livello di tutela 3, come descritto dall'art. 32, comma 2, punto 12 del piano medesimo, per cui non si possono realizzare discariche. Inoltre, si è fatto riferimento a quanto descritto a pagina 13 della relazione generale del piano, artt. 14-17, dove si dice che occorre evitare opere incompatibili con la tutela dei valori ambientali o che comportino varianti urbanistiche: ciò considerata anche la particolare vocazione turistica del territorio;

in data 8 gennaio 2013, protocollo n. 846, il servizio VAS-VIA dell'Assessorato ha notificato al Comune di Noto il decreto di AIA per la ditta SO Ambiente facendo rilevare che il Comune aveva inviato una nota, protocollo n. 23707 del 26 luglio 2012, con allegata relazione di un professionista esterno, comprensiva di prescrizioni, mentre il rappresentante del Comune di Noto nella nota di cui sopra non aveva espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata per cui l'assenso si considerava acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

l'8 gennaio 2013, in sede di procedure AIA, è stata rilasciata un'autorizzazione alla SO Ambiente poiché i pareri contrari dell'amministrazione comunale di Noto, sia quello del 16 dicembre 2010 sia quello espresso dalla terza Commissione consiliare il 14 marzo 2012, non sono stati presi in considerazione o perché tardivi o perché non inviati: dunque, il parere del Comune di Noto è stato acquisito per silenzio-assenso e grazie alla relazione tecnica di un professionista esterno;

considerato che:

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV, n. 02170/2012 Reg. Prov. Coll. n. 04801/2011 REG-RIC del 16 aprile 2012) ha affermato che in materia di AIA, VIA e VAS, i pareri non possono essere acquisiti per silenzio-assenso ma espressamente, ancorché tardivi, ed inoltre che laddove ci siano varianti urbanistiche, come nella fattispecie, queste debbano essere esaminate dal Consiglio comunale competente;

l'alto livello di tutela (2-3) che il piano paesaggistico regionale conferisce all'area interessata la rende incompatibile con simili insediamenti;

considerata inoltre l'importanza sotto il profilo turistico per il territorio di Noto dell'area interessata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni presso le autorità preposte, per accertare eventuali violazioni della normativa vigente e per riscontrare eventuali responsabilità;

quali provvedimenti intenda intraprendere per preservare una delle zone più belle e incontaminate della Sicilia dal punto di vista paesaggistico, idrogeologico e naturalistico, e tutelarla dagli attacchi che vengono continuamente perpetrati;

quali urgenti iniziative intenda assumere, visti i pareri contrari espressi dall'amministrazione comunale di Noto il 16 dicembre 2010 (amministrazione Valvo) e il 14 marzo 2012 dalla terza Commissione consiliare (amministrazione Bonfanti), nonché l'incompatibilità dell'insediamento della discarica con quanto previsto dal piano paesaggistico regionale, e considerata l'importanza sotto il profilo turistico, culturale e naturalistico dei luoghi, al fine di attivarsi presso tutte le amministrazioni competenti per valutare la revoca in via definitiva dell'autorizzazione alla SO Ambiente in quanto, a giudizio degli interroganti, essa appare pregiudizievole sotto tutti i profili citati.

(4-00708)

LO GIUDICE, AMATI, BERGER, BERTUZZI, BORIOLI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, CORSINI, DE PIN, DI GIORGI, FABBRI, FORNARO, GHEDINI Rita, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, LO MORO, LUMIA, MANASSERO, MARGIOTTA, MIGLIAVACCA, MORGONI, NENCINI, PAGLIARI, PALERMO, PEGORER, PETRAGLIA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPATO, RICCHIUTI, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, VERDUCCI, ZANONI – *Al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili.* – Premesso che:

l'Italia vive un'emergenza omofobia e transfobia, come dimostrano i numerosi casi di aggressioni documentati dai *media* nazionali. Per questo motivo, il Parlamento è impegnato ormai da tempo nella discussione sugli strumenti normativi da predisporre per contrastare il fenomeno della violenza e dell'intolleranza sulla base dell'orientamento sessuale;

il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha realizzato campagne contro l'omofobia e la transfobia per sensibilizzare l'opinione pubblica;

lo stesso Dipartimento ha recentemente varato la «Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere», predisposta e coordinata dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), in collaborazione con le diverse realtà istituzionali, le associazioni LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e *transgender*) e le parti sociali, a seguito del programma promosso dal Consiglio d'Europa «Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere», per l'attuazione e l'implementazione della raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/REC 5 (2010);

lo sport è uno strumento fondamentale per la promozione dei valori di rispetto e dialogo e veicolo importante di messaggi positivi soprattutto nei confronti delle nuove generazioni che spesso guardano agli sportivi più celebri come modelli di comportamento da seguire;

in questi anni, il mondo dello sport, ed in particolare del calcio, è stato protagonista di episodi gravissimi di razzismo, omofobia e intolleranza dentro e fuori dagli stadi. L'ultimo episodio è avvenuto poche settimane fa, quando un giocatore del Bologna durante una partita ha pesantemente insultato un giocatore della squadra avversaria, mentre qualche anno fa, un famoso calciatore affermava in una conferenza stampa: «Problemi loro, son (...), problemi loro»;

sugli spalti degli stadi italiani sono frequentissimi striscioni o cori a sfondo omofobo, razzista, xenofobo o misogino ad opera di gruppi di *ultras* violenti che alimentano intolleranza, violenza e odio;

l'allenatore della nazionale Cesare Prandelli, come si legge, tra gli altri, in un articolo de «La Stampa» del 24 aprile 2012, si è espresso pubblicamente contro l'omofobia nel calcio, affermando che «L'omofobia è razzismo, è indispensabile fare un passo ulteriore per tutelare tutti gli aspetti dell'autodeterminazione degli individui, sportivi compresi» e «Nel mondo del calcio e dello sport resiste ancora il tabù nei confronti dell'omosessualità, mentre ognuno deve vivere liberamente se stesso, i propri desideri e i propri sentimenti. Dobbiamo tutti impegnarci per una cultura dello sport che rispetti l'individuo in ogni manifestazione della sua verità e della sua libertà»;

considerato che:

Wolfgang Niersbach, presidente della Federcalcio tedesca (Dfb), la più grande federazione calcistica del mondo, ha annunciato il lancio di un progetto su «Calcio e omosessualità» che prevede la diffusione di un opuscolo da divulgare ai 26.000 *club* tedeschi e alle associazioni nazionali e regionali che operano sotto l'egida della Dfb, con l'obiettivo di aiutare e incoraggiare i calciatori *gay* a fare *coming out*, ovvero a non nascondere più la loro identità per timore di ritorsioni o di stigma sociale. Non è la prima volta che la Dfb e le istituzioni sportive tedesche lanciano campagne contro l'odio e l'intolleranza;

sempre in Germania, la squadra del Borussia Dortmund ha punito un gruppo di tifosi privandoli dell'accesso allo stadio per tre anni, perché durante una partita con il Werder Brema avevano esposto uno striscione in *slang* tedesco che recitava: «Meglio essere un gruppo critico che (...) e omosessuali»;

sensibilizzare il mondo del calcio, che è lo sport nazionale più seguito fra i giovani italiani, significa fare un forte investimento nella cultura del rispetto della diversità e contro ogni forma di pregiudizio,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per contrastare gli episodi di violenza, intolleranza, razzismo e omofobia negli stadi;

se non ritenga utile partecipare alla realizzazione della strategia Lgbt citata, in particolare modo per quanto concerne l'asse educazione e istruzione finalizzato alla promozione di una cultura di contrasto al pregiudizio fra le giovani generazioni;

quali iniziative intenda intraprendere per coinvolgere e sensibilizzare le federazioni e le istituzioni sportive sul tema del contrasto all'omofobia e alla transfobia nello sport.

(4-00709)

SANTANGELO, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PUGLIA, ROMANI Maurizio, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

il territorio nazionale presenta un patrimonio architettonico, storico e culturale di inestimabile valore: in particolare in località Guarini, al confine tra il comune di Trapani e quello di Salemi, è ubicato il Borgo Fazio, quasi interamente di proprietà del Comune di Trapani, a seguito del trasferimento da parte della Regione Siciliana;

il Borgo Fazio, baricentrico rispetto al territorio della provincia di Trapani, fu costruito nel 1940 al fine di razionalizzare l'utilizzazione del latifondo siciliano;

in esso erano stati previsti tutti i principali servizi al fine di consentire lo sviluppo, infatti, attorno ad un'ampia piazza si trovavano: la chiesa, la delegazione municipale, il negozio di generi alimentari, la stazione di carabinieri, l'ufficio postale e la parte destinata alle abitazioni con annessi laboratori e depositi degli attrezzi agricoli;

considerato che:

da circa 35 anni il Borgo Fazio è stato interamente abbandonato e quindi si trova in avanzato stato di degrado e, a giudizio degli interroganti, si trova nell'evidente stato di rudere, come facilmente riscontrabile da una supervisione, e privo di qualsiasi intervento per la messa in sicurezza, anche provvisoria;

Borgo Fazio, in quanto patrimonio pubblico e bene culturale, è anche soggetto alle norme di catalogazione, tutela e salvaguardia del patrimonio immobiliare pubblico;

Borgo Fazio va considerato un interessante esempio d'architettura razionalista della fine degli anni '30, nonché un singolare esempio di proposta di razionalizzazione dell'utilizzo del latifondo siciliano;

a giudizio degli interroganti, il Borgo ben si presterebbe ad essere utilizzato quale centro di agriturismo, per scuole di formazione di vario tipo, oppure quale centro internazionale per il raduno di gruppi scout;

la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, con nota prot. n. 921 del 9 aprile 2002, ha intimato al Comune di Trapani di «mettere in atto, al più presto, in raccordo con l'Ufficio, tutte le necessarie

opere, anche provvisoriale di salvaguardia del complesso, al fine di evitare ulteriori crolli»;

ad oggi l'evidente stato di degrado nel quale attualmente versa Borgo Fazio è la prova che il Comune non ha ottemperato alla «diffida» da parte della Soprintendenza;

il patrimonio architettonico costituisce un'espressione irripetibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Italia, una testimonianza inestimabile del nostro passato e un bene comune oggi di tutti gli europei;

trasmettere un insieme di riferimenti culturali alle generazioni future, sulla qualità della vita urbana e rurale significa favorire contemporaneamente lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati e delle regioni;

considerato inoltre che:

la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 all'art. 1 stabilisce che «ogni Parte Contraente prenderà misure intese a salvaguardare e a incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale Comune dell'Europa»;

la Carta europea del patrimonio architettonico adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1975 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure per la salvaguardia del loro apporto al patrimonio culturale Comune dell'Europa al fine di incoraggiare lo sviluppo, riconoscendo che il patrimonio architettonico è espressione insostituibile della ricchezza e della diversità della cultura europea, eredità comune a tutti i popoli e che la sua conservazione impegna la solidarietà effettiva degli Stati europei; inoltre la risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976, prevede l'adattamento dei sistemi legislativi e regolamenti nazionali alle esigenze della conservazione integrale del patrimonio architettonico;

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 1985) «si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo senso»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», mira a valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e il paesaggio delle zone rurali;

l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, al fine di vigilare sul rispetto della normativa vigente e dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, del territorio, dell'ambiente, dei beni architettonici, della trasparenza, dell'imparzialità e della legittimità nell'azione della pubblica amministrazione, non intenda attivarsi nell'ambito delle proprie competenze al fine di accertare se le amministrazioni regionali promuovano e coordinino il censimento e la catalogazione secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi

statali competenti e partecipino alla definizione degli *standard* di catalogazione definiti dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), organo del Ministero;

se, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti dei vincoli di bilancio, non consideri urgente dover assicurare risorse destinate agli interventi di conservazione e restauro di Borgo Fazio (Trapani) e dell'intero patrimonio architettonico situato sul territorio nazionale, in quanto bene sottoposto a tutela *ope legis* dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
(4-00710)

PELINO – *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia.* –
(Già 3-00199).

(4-00711)